

Cominciando dal grado superiore si elimineranno, quei funzionari che abbiano sorpassati i limiti di età stabiliti; si designeranno quindi i funzionari promovibili del grado o classe immediatamente inferiori in numero uguale ai posti vacanti nel grado o classe superiori, e, per questi funzionari, si terrà conto del limite di età come se fossero già stati promossi. Si proseguirà nello stesso modo per tutto il ruolo.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale del Regno*.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO DEL BONO NITTI.

*Decreto Luogotenenziale 16 maggio 1918, n. 640, circa il reclutamento e l'avanzamento del corpo delle capitanerie di porto, modificato dal Decreto Luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 640.*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In forza delle facoltà conferite al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il decreto Luogotenenziale 3 febbraio 1918, n. 161;

Udito il Consiglio dei ministri ed il Consiglio superiore di marina;

Sulla proposta del Ministro segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo: